

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

(approvato con Delibera consiliare n. 293 del 29.07.2019
Integrato con Delibera consiliare n. 265 del 29.11.2022)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di erogazione del “Fondo di solidarietà” di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – Fondo di solidarietà

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria (di seguito semplicemente “Ordine”), con delibera di Consiglio n. 293 del 29.07.2019, ha istituito un “Fondo di solidarietà”, riservato esclusivamente agli iscritti all'Ordine.

Il Fondo di solidarietà è finalizzato principalmente alla concessione di facilitazioni, riduzioni o totale esonero nel pagamento della quota di iscrizione all'Albo per comprovate ragioni di difficoltà economica e/o per documentati gravi motivi di salute dell'iscritto interessato.

Le somme del Fondo possono altresì essere destinate a contributi economici per far fronte a spese mediche urgenti e non differibili degli iscritti in stato di grave disagio economico e che non possano ottenere il rimborso di tali spese da qualunque ente o organismo assicurativo, previdenziale o di assistenza.

L'ammontare del Fondo è stabilito annualmente dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine; eventuali somme residue nell'anno di pertinenza andranno a sommarsi a quelle stanziare per l'anno successivo, nella misura che l'Assemblea degli iscritti deciderà in sede di deliberazione del bilancio preventivo.

Art. 3 – Erogazione del Fondo

L'erogazione di somme del Fondo di solidarietà è deliberata dal Consiglio dell'Ordine in conformità ai criteri enunciati nel presente Regolamento, su richiesta dell'iscritto formulata secondo quanto indicato al successivo art. 7.

Le richieste pervenute sono prese in carico e possono essere soddisfatte fino a capienza dello stanziamento.

L'ordine di arrivo delle istanze ritenute meritevoli di accoglimento costituisce il solo elemento di priorità per la concessione delle agevolazioni; le domande sono istruite mensilmente e sottoposte, nella prima seduta utile successiva, alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Il Responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere, il quale, compiuta la relativa istruttoria, esprime in Consiglio la proposta di concessione o di diniego, totale o parziale, delle agevolazioni e contributi richiesti. Il Consigliere Tesoriere, può avvalersi, anche per le attività a carattere istruttorio, del supporto del personale di segreteria dell'Ordine.

Le singole richieste sono annotate in apposito Registro, attribuendo un numero progressivo secondo l'ordine di arrivo, cui corrisponde una scheda individuale contenente i dati del richiedente e le notizie sulle agevolazioni richieste (data, importo, causale, estremi delibera e importo concesso, eventuale diniego e motivazione). La scheda individuale è aggiornata ad ogni nuova richiesta di contributo.

È possibile cumulare le agevolazioni di cui al presente Regolamento, solo per comprovate ragioni di difficoltà economica, con le altre forme di esenzione e/o agevolazione stabilite dall'Ordine, quali le riduzioni della quota di iscrizione all'Albo, disposte per gli iscritti:

- di età pari o inferiore a 35 anni, per i primi tre anni di iscrizione all'Ordine;
- che hanno compiuto o compiono 70 anni nell'anno di riferimento;
- per le “neo-mamme”, relativamente all'anno successivo al parto o all'adozione del figlio;
- con disabilità certificata in percentuale $\geq 50\%$.

Restano salve e impregiudicate le agevolazioni previste dalle norme e dai regolamenti nazionali vigenti per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni

Il richiedente le agevolazioni/contributi deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere destinatario, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e non avere in atto provvedimento alcuno dell'autorità giudiziaria con effetti restrittivi della libertà personale oppure interdittivo o limitativo dell'iscrizione all'Albo professionale;
- b) essere in regola con gli obblighi formativi (triennio d'interesse);
- c) possedere ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, riferito all'intero nucleo familiare) non superiore a euro 18.000,00 (diciottomila/00).
- d) non avere in corso procedimento disciplinare attivato dal Consiglio di disciplina dell'Ordine;

Pur in presenza del suddetto requisito economico/patrimoniale, il Consiglio dell'Ordine può rigettare la richiesta di agevolazioni qualora elementi indiziari - da specificare nel deliberato - facciano presumere l'assenza delle dedotte difficoltà economiche.

Art. 4 bis - “Esonero straordinario su iniziativa del Consiglio dell'Ordine”

Il consiglio dell'ordine, nel caso accerti la sussistenza di gravi difficoltà economiche e/o sociali in capo ad uno o più iscritti può concedere, all'unanimità l'esonero dal pagamento delle quote di iscrizione, anche pregresse, per ciascun iscritto bisognoso e, comunque, sino alla concorrenza della disponibilità finanziaria del fondo di solidarietà, per come accertata al 30.11 di ogni anno.

Art. 5 – Richieste di piani di rientro per il pagamento di quote arretrate

Per il pagamento delle quote arretrate di iscrizione all'Albo, l'iscritto interessato può proporre il ricorso a un piano di rientro, avanzando richiesta scritta secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

Il piano di rientro viene concordato con l'iscritto dal Consigliere Tesoriere, sentito il Presidente dell'Ordine. Il piano così definito è sottoposto a ratifica del Consiglio, il quale può revisionarlo se ritenuto incompatibile con la gestione di cassa o inidoneo per altra motivata ragione.

Il mancato rispetto delle tempistiche di pagamento concordate comporta il ricorso immediato al recupero forzoso del credito e l'aggravamento del procedimento disciplinare connesso alla morosità.

Art. 6 – Richieste di esonero della quota annuale di iscrizione all'Albo

L'iscritto che, in possesso dei prescritti requisiti, intende essere esonerato, totalmente o in parte, dal versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo deve farne richiesta secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

L'importo massimo erogabile annualmente al singolo richiedente è pari al contributo di iscrizione all'Albo deliberato dall'Ordine (comprensivo della quota dovuta al C.N.A.P.P.C.), riferito all'anno di presentazione della domanda.

L'esonero totale dal pagamento della quota annuale non può essere concesso al medesimo iscritto per più di tre annualità; qualora trattasi di esonero parziale, esso può essere accordato fino alla concorrenza della somma delle quote d'iscrizione relative alle ultime tre annualità.

Art. 7 – Modalità di richiesta delle agevolazioni

Tutte le agevolazioni a valere sul Fondo sono erogate dietro richiesta dell'iscritto interessato, da inviare tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'Ordine:

architettireggiocalabria@oappc-rc.it

L'istanza, debitamente motivata e definita nell'ammontare richiesto, deve essere corredata della documentazione atta a dimostrare i requisiti prescritti, anche a mezzo autocertificazione. Si richiede comunque la presentazione di certificazione ISEE in corso di validità.

La casella di PEC per l'invio della domanda completa dei relativi allegati deve corrispondere a quella personale da ultimo comunicata all'Ordine ai fini della formazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

La sottoscrizione dell'istanza e della documentazione allegata deve effettuarsi con firma digitale oppure con firma autografa accompagnata dalla copia di documento d'identità personale in corso di validità.

Non sono ammesse le istanze inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o i requisiti non fossero sufficienti, il Responsabile del procedimento provvede, ai fini della definizione della pratica, ad informare l'interessato a mezzo PEC.

L'Ordine si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto dichiarato, con l'avvertenza che in caso negativo dell'accertamento si procederà anche alla segnalazione alle competenti autorità cui per legge è attribuito il potere di sanzione.

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dagli iscritti comportano, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, responsabilità disciplinare.

La presentazione della domanda comporta automaticamente l'integrale conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento si applica nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679.

Il conferimento dei dati personali da parte degli interessati è obbligatorio per l'ottenimento dei benefici richiesti.

Le operazioni di trattamento dei dati, compresi quelli particolari e sensibili, avvengono nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti in materia di privacy.

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata dell'informativa, sono disponibili presso gli uffici di Segreteria dell'Ordine.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale web dell'Ordine ⁽¹⁾.

¹ I riferimenti organizzativi, toponomastici e telematici dell'Ordine, compreso il sito web istituzionale, sono

riportati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), liberamente consultabile all'indirizzo internet www.indicepa.gov.it.